



VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 154 del 17 DICEMBRE 2024

Oggetto: DIRETTIVA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONDUZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA PERSONALE DIRIGENTE PARTE ECONOMICA - ANNO 2024.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **DICIASSETTE** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **OTTO e minuti TRENTA**, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BOSSI SERGIO	SINDACO	SI
ZANETTA IGNAZIO STEFANO	VICESINDACO	SI
CERUTTI FRANCO	ASSESSORE	SI
ZANETTA ELISA LUCIA	ASSESSORE	NO
VALSESIA FRANCESCO CARLO	ASSESSORE	SI
ABBATE LOREDANA	ASSESSORE	NO
<i>Totale Presenti: 4</i>		<i>Totali Assenti: 2</i>

Assiste il Vice Segretario Generale Anna Maria Battaini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Sergio Bossi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 16/07/2024 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali per il triennio 2019-2021 area della dirigenza;
- l'art. 37, comma 4, del CCNL 16/07/2024 stabilisce che l'importo annuo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi per tredici mensilità:
 - dal 1° gennaio 2020 di € 36,00
 - rideterminato dal 1° gennaio 2021 in € 60,00;
- alla copertura di tali incrementi concorrono le risorse di cui all'art. 39 (Incrementi Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) comma 1, destinate dal CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;
- l'art. 37, comma 5, del CCNL 16/07/2024 stabilisce che gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data tenendo conto degli incrementi risultati dall'applicazione del comma 4;
- l'art. 37, comma 6, del CCNL 16/07/2024 stabilisce che, in conseguenza di quanto previsto dai commi 4 e 5, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 6, del CCNL del 17/12/2020 per l'Area II sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di € 12.722,67 e nel valore massimo di € 46.292,37;
- l'art. 39 del CCL 16/07/2024 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL del 16/07/2024 per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari al '2,01% da calcolarsi sul monte salari anno 2018, relativo ai dirigenti e che dette risorse concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 37, comma 4 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato;
- l'art. 57, commi 1 e 2, del CCNL 17/12/2020 stabilisce che dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del CCNL gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, costituito con le seguenti risorse:
 - a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili – negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 – destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
 - b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2021;
 - c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte

al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura parti alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60;

e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili;

- l'art. 57, comma 3, del CCNL 17/12/2020 stabilisce che le risorse del Fondo cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.

Considerato che:

- il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato area della dirigenza è costituito tenendo conto di tutte le figure dirigenziali previste in dotazione organica e anche delle posizioni prive di titolare o coperte con rapporto a tempo determinato;

- nell'anno 2016 il fondo era stato ridotto tenendo conto della riduzione dei dirigenti in servizio (da 4 a 3) e che tale decurtazione ex art.1, comma 236, della legge 208/2015 ed ex art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017, è stata applicata in tutti gli anni successivi sino al 2023;

- con deliberazione G.C. n. 132 del 28/11/2023 questo ente ha provveduto ad approvare la macrostruttura organizzativa scindendo l'unitaria Area Tecnica in due diverse aree e con deliberazione G.C. n. 133 del 28/11/2023 si è variata la programmazione del fabbisogno di personale prevedendo 2 incarichi a tempo determinato ex art.110 D.Lgs.267/2000;

- pertanto i dirigenti in servizio nel 2024 sono ritornati ad essere 4.

Dato atto che:

- l' art. 33 comma 2 del DL 34/2019 stabilisce che: "Il limite al trattamento economico accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, debba essere adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- il legislatore, con questa norma precisa solo che occorre prendere a riferimento come base di calcolo, il personale in servizio, senza specificare se si trattasse di personale a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Dato atto che la Corte dei Conti, sezioni Autonomie, con deliberazione di indirizzo rivolta alle Corti dei Conti Regionali, n. 18 del 4 dicembre 2023, ha chiarito che *“ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite dell’apposito fondo per la contrattazione decentrata integrativa, deve essere preso in considerazione non solo il personale dirigenziale a tempo indeterminato, ma anche quello a tempo determinato e, in particolare, il personale dirigenziale assunto ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sia nell’anno base che in quello di applicazione del limite»*.

Ritenuto:

- di dover provvedere alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti per l’anno 2023, partendo dalle disposizioni indicate anche nei precedenti contratti nazionali di lavoro, regolate dall’art. 26 del CCNL 23/12/1999 dell’area della Dirigenza e integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL dell’area della dirigenza che si sono succeduti negli anni (art. 1 CCNL 12/02/2002, art. 23 CCNL 22/02/2006, art. 4 CCNL 14/05/2007, art. 16 CCNL 22/02/2010, art. 5 CCNL 03/08/2010, art. 56 CCNL 17/12/2020 e art. 39 CCNL 16/07/2024);
- di dover prendere atto della interpretazione della Corte dei Conti Sezioni Autonomie n. 18 del 4 dicembre 2023 sulla corretta applicazione dell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, nella parte in cui chiaramente stabilisce che per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite dell’apposito fondo per la contrattazione decentrata integrativa, deve essere preso in considerazione non solo il personale dirigenziale a tempo indeterminato, ma anche quello a tempo determinato e, in particolare, il personale dirigenziale assunto ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sia nell’anno base che in quello di applicazione del limite»;
- sulla scorta dei citati presupposti di diritto di definire l’unico importo annuale di cui all’art. 57, comma 2, lett. a), pari a **€ 102.438,00** così composto:
 - € 80.044,00 quale costituzione iniziale del fondo, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del CCNL 23/12/1999, per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato da erogare per le numero due posizioni dirigenziali previste in pianta organica;
 - € 2.080,00 quale incremento previsto dall’art. 23, comma 1, del CCNL 22/02/2006, pari a € 520,00 pro-capite per le quattro posizioni dirigenziali previste in pianta organica alla data del 01/01/2002;
 - € 3.426,00 quale incremento stabilito dall’art. 23, comma 3, del CCNL 22/02/2006, pari al 1,66% del monte salari 2001 per la quota relativa ai dirigenti;
 - € 4.576,00 quale incremento previsto dall’art. 4, comma 1, del CCNL 14/05/2007, pari a € 1.144,00 pro-capite per quattro posizioni dirigenziali coperte alle date del 01/01/2004 e 01/01/2005;
 - € 1.913,00 quale incremento stabilito dall’art. 4, comma 4, del CCNL 14/05/2007, pari allo

0,89% del monte salari 2003 per la quota relativa ai dirigenti;

- € 1.913,00 quale incremento previsto dall'art. 16, comma 1, del CCNL 22/02/2010, pari a € 478,40 pro-capite per quattro posizioni dirigenziali coperte alla data del 01/01/2007;
- € 3.977,00 quale incremento stabilito dall'art. 16, comma 4, del CCNL 22/02/2010, pari al 1,78% del monte salari 2005 per la quota relativa ai dirigenti;
- € 2.444,00 quale incremento previsto dall'art. 5, comma 1, del CCNL 03/08/2010, pari a € 611,00 pro-capite per le quattro posizioni dirigenziali coperte alla data del 01/01/2009;
- € 2.065,00 quale incremento stabilito dall'art. 5, comma 4, del CCNL 03/08/2010, pari allo 0,73% del monte salari 2007 per la quota relativa ai dirigenti;

Visto:

- il D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 06/08/2008 ed in particolare l'art. 76, comma 5 e ora abrogato dall'art. 14, comma 8 del D.L. del 31/05/2010, convertito con modificazioni nella legge 122 del 30/07/2010, ma sostanzialmente riconfermato nello stesso art. 14, comma 7, che è andato a modificare l'art. 1, comma 557 della legge n. 296 del 27/12/2006;
- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013, che stabilisce *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dall'anno 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*;
- la circolare n. 12 del 15 aprile 2011 della Ragioneria Generale dello Stato, che stabilisce che la riduzione del fondo in proporzione alla riduzione del personale in servizio, deve essere operata sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;
- la deliberazione n. 51/2011 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite, che stabilisce che tale riduzione deve essere applicata al complesso del fondo, escluse le somme stanziare per gli incentivi previsti da *“specifiche disposizioni di legge”* destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna, inseriti nel fondo ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. e) del CCNL 23/12/1999;
- la circolare n. 20 del 08 maggio 2015 della Ragioneria Generale dello Stato, che impartisce le istruzioni applicative circa l'ammontare della decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, che dovrà essere

certificata dagli organi di controllo.

Dato atto che l'importo della decurtazione permanente da applicare alle somme stanziare per l'anno 2018 è pari a **zero**, in quanto il fondo dell'anno 2014, pari a € 102.438,00 non era superiore a quello stanziato per l'anno 2010 e il numero delle unità dirigenziali (in servizio e/o in dotazione organica) non è variato tra l'inizio dell'anno 2010 e la fine dell'anno 2014.

Visto:

- l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (comma abrogato dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017), che stabiliva che “... a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;
- la circolare n. 12 del 23 marzo 2016 della Ragioneria Generale dello Stato, che stabilisce che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, deve essere operata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento, tenendo conto delle indicazioni di cui alla circolare n. 12/2011;
- il parere n. 152689 del 20/07/2017 della Ragioneria Generale dello Stato sulla modalità di decurtazione dei fondi delle risorse decentrate del personale annualità 2016, in applicazione del comma 236, art. 1, legge 208/2015 e alla luce della circolare n. 12/2016, che prevede che la corretta determinazione delle decurtazioni deve essere effettuato: tramite la costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 e confronto del Fondo 2016 con quello dell'anno 2015 e decurtazione delle somme eventualmente in eccesso; riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente; in particolare per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento (tenendo conto del personale assumibile) ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015;
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, che stabilisce “... a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 è abrogato ...”;
- la circolare n. 17 del 14/05/2018 della Ragioneria Generale dello Stato, al punto 2.5

“Spese di personale”, stabilisce che continuano ad applicarsi le norme di contenimento in materia di trattamento economico del personale, da ultimo l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, pertanto si applicheranno per analogia, per quanto possibile, i chiarimenti espressi nelle circolari e nei pareri degli anni precedenti;

- l’art. 11, comma 1, del D.L. n. 135/2018, che stabilisce che in ordine all’incidenza sul trattamento economico accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 165/2001, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 23;
- l’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019, stabilisce che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Dato atto che nelle premesse del D.M. 17/03/2020 viene rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 è adeguato in aumento e in diminuzione ai sensi del’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

Dato atto che:

- l’importo della decurtazione ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 da applicare alle somme stanziare per l’anno 2024 è pari a € **12.804,75**, in quanto le risorse stanziare per l’anno 2024 e soggette al limite del fondo 2016, pari a € **102.438,00** sono superiori a quelle stanziare per l’anno 2016, pari a € **89.633,25**;
- tale decurtazione è stata adeguata ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 per un importo di € **12.804,75** in quanto il numero delle posizioni dirigenziali in servizio nel corso dell’anno 2024 è stato pari a n. 4 unità (e dunque superiore al personale dirigente a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2018) riducendo di pari importo la decurtazione ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Rilevato che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli che si intendono attivare nel

corso dell'anno;

Rilevato che:

- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitaria e non ha dichiarato il dissesto finanziario;
- sono state rispettate tutte le norme in materia di contenimento delle spese di personale per l'anno 2023 che si prevedono di rispettare anche per l'anno 2024;
- con deliberazione G.C. n 12 del 30 gennaio 2024 è stata effettuata la ricognizione della dotazione organica e delle situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente, da cui è emerso che per l'anno 2024 non risulta esserci esubero di personale, dirigenziale e non;

Considerato che:

- occorre costituire il Fondo per le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato area della dirigenza per l'anno 2024;
- la costituzione del fondo non costituisce tema di contrattazione, ma che lo stesso deriva direttamente dall'applicazione delle disposizioni del contratto nazionale di lavoro;
- l'utilizzo del fondo, invece, costituisce tema di contrattazione, in quanto con in questo ente vi sono numero quattro posizioni dirigenziali coperte;

Ritenuto pertanto dare mandato al Presidente della delegazione datoriale, costituita con deliberazione G.C. n. 87 del 13/08/2024, fornendo le direttive per la stipula del contratto collettivo integrativo area della dirigenza sull'utilizzo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 45 del CCNL 17/12/2020.

Visto il prospetto riassuntivo della composizione del fondo de quo per l'anno 2024 ed i prospetti dimostrativi delle variazioni apportate al fondo, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- il fondo complessivo stanziato per l'anno 2024 è pari ad **€ 108.963,01**;
- le predette risorse sono disponibili nel bilancio di previsione 2024-2026 e che le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, saranno imputate contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;
- successivamente alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, ovvero, nel caso di mancato accordo, sulla base della proposta presentata dalla delegazione di parte pubblica, è necessario acquisire il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dal CCNL vigenti e dalla normativa in materi.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e smi.
- 2) Di approvare la costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato area della dirigenza per l'anno 2024, per le posizioni dirigenziali coperte con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, con incarico conferito ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, nei termini risultanti dal prospetto "allegato A" che si unisce al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto che l'importo della decurtazione permanente da applicare alle somme stanziare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013, è pari a **zero**, in quanto il fondo dell'anno 2014, pari a € **102.438,00** non era superiore a quello stanziato per l'anno 2010, pari a € **102.438,00** e il numero delle unità dirigenziali (in servizio e/o in dotazione organica) non è variato tra l'inizio dell'anno 2010 e la fine dell'anno 2014.
- 4) Di dare atto che l'importo della decurtazione ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, è pari a € **12.804,75** in quanto le risorse stanziare per l'anno 2024 e soggette al limite del fondo 2016, pari a € **102.438,00** sono superiori a quelle stanziare per l'anno 2016, pari a € **89.633,75** dando atto anche che l'adeguamento ex art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 è pari a € **12.804,75** in quanto il numero dei dirigenti in servizio nel corso dell'anno 2024 è stato pari a **4** unità e dunque superiore al personale dirigente in servizio al 31/12/2018, riducendo di pari importo la decurtazione ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a), del CCNL 17/12/2020, l'unico importo annuale nel quale sono confluite tutte le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e risultato nell'anno 2020, comprese quelle di cui all'art. 56 del CCNL 17/12/2020 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno, è pari a € **102.438,00**.
- 6) Di dare atto che il fondo complessivo stanziato per l'anno 2024, compreso:
 - la riduzione permanente disposta dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 e la riduzione disposta dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 così come adeguata ex art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019
 - l'unico importo annuale ex art. 57, comma 2, lett. a) del CCNL 17/12/2020
 - gli aumenti contrattuali disposti dall'art.56 CCNL 17/12/2020 e dall'art.39 CCNL 16/07/2024è pari ad € **108.963,01** oltre ad oneri ed IRAP, e trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, nel rispetto dei limiti di legge e di contratto, che presentano sufficiente disponibilità, imputati contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.
- 7) Di dare atto che le modalità di utilizzo delle risorse economiche relative del fondo sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa, in quanto sono in servizio numero quattro posizioni dirigenziali presenti nell'ente.

8) Di formulare al Presidente della delegazione datoriale, costituita con deliberazione G.C. n. 87 del 13/08/2024, le seguenti direttive per la stipula del contratto collettivo integrativo area della dirigenza sull'utilizzo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 45 "*Contrattazione integrativa: materie*" del CCNL 17/12/2020:

- a) il fondo per la retribuzione di risultato sarà attribuito alle posizioni dirigenziali in rapporto al valore della retribuzione di posizione annua attribuita, tenendo conto che non si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 "*Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato*", commi 2, 3 e 4 del CCNL 17/12/2020, in quanto il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5 unità.
- b) la quota da destinare alla retribuzione di posizione anno 2024 dovrà garantire la corresponsione dei corrispettivi previsti per le fasce retributive di ogni singola posizione dirigenziale, oltre agli incrementi stabiliti dal CCNL 2008/2009, dal CCNL 2016/2018 e dal CCNL 2019/2021 per tutte le posizioni dirigenziali, comprese quelle non coperte alla data del 01/01/2018. L'importo della retribuzione di posizione non potrà comunque superare l'85% dell'intero fondo.
- c) di non prevedere di destinare risorse per il welfare integrativo ex art. 32 "*Welfare integrativo*" del CCNL 17/12/2020;
- d) di non prevedere di destinare risorse per i compensi professionali degli avvocati, in quanto non presenti in organico dirigenziale;

9) Di dare atto che sarà acquisito il parere dell'Organo di Revisore in merito alla contrattazione collettiva integrativa e costituzione del fondo anno 2024, al relativo utilizzo ed alla compatibilità con le previsioni di bilancio, ex art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, e in merito all'ammontare della decurtazione permanente del fondo, prevista dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 e della decurtazione del fondo ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 così come adeguata ex art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e in merito all'importo dell'unico fondo annuale ex art. 57, comma 2, lett. a) del CCNL 17/12/2020.

10) Di dare atto che con successivo provvedimento, previa verifica del rispetto delle presenti direttive e parere favorevole del revisore dei conti, si provvederà a recepire l'ipotesi di accordo stipulato tra le delegazioni trattanti, autorizzando il Presidente della delegazione datoriale di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCI.

11) Di precisare che, ai sensi dell'art. 60 del CCNL 17/12/2020, il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, ha carattere di onnicomprensività, in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in regione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente e che, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, che integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato secondo la disciplina dell'art. 57.

12) Di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni sindacali in ossequio alle

disposizioni contrattuali previste in materia di relazioni sindacali.

13) Di diffondere il contenuto del presente atto tramite pubblicazione sul sito internet comunale, ex art. 40-bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.

Con successiva votazione favorevole unanime, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Sergio Bossi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Anna Maria Battaini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.



Città di Borgomanero

ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 154 DEL 17/12/2024

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, li 18/12/2024

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 154 DEL 17/12/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 19/12/2024 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e comunicata contestualmente ai Capigruppo consiliari.

Borgomanero, li 19/12/2024

IL MESSO COMUNALE

Di Palma Riccardo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
